



**Banco di Credito P. Azzoaglio SpA**

**SERVIZI DI INVESTIMENTO**

**POLITICA DI  
CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

## INDICE

**pag.**

<b>1. Premessa normativa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Classificazione della clientela.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Gestione della clientela esistente al 1 novembre 2007 .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Obblighi informativi .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Modifica dello status di appartenenza .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Registrazione delle informazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Aggiornamento della politica di gestione della classificazione della clientela .....</b>	<b>5</b>

## 1. PREMESSA NORMATIVA

La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento 1287/2006/CE in ambito UE, il Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 di attuazione delle sopracitate Direttive contenente le modifiche al TUF ed i Regolamenti emanati da Consob ed il regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia in ambito nazionale, costituiscono, nel loro complesso, la normativa di riferimento.

## 2. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa suddetta prevede una nuova modalità di classificazione della Clientela al fine di meglio garantirne la tutela.

La classificazione del Cliente permette di definire:

- il livello di protezione assegnato al Cliente e i conseguenti obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa d'investimento rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

## CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Il Banco, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva MiFID, ha definito le tre seguenti categorie:

1. clienti professionali;
2. controparti qualificate;
3. clienti al dettaglio (in via residuale rispetto alle due precedenti categorie).

### 1) Clienti professionali

Sono intesi quali clienti professionali i clienti che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

La categoria dei clienti professionali prevede le sottocategorie dei clienti professionali di diritto e dei clienti professionali su richiesta.

Il Banco, in linea con quanto previsto dalla normativa, ha incluso tra i clienti professionali di diritto:

1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari quali le banche, le imprese di investimento, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, gli altri investitori istituzionali, gli agenti di cambio;

2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

totale di bilancio maggiore di 20.000.000 Euro,

fatturato netto maggiore di 40.000.000 Euro,

fondi propri maggiori di 2.000.000 Euro;

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

4) i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali ed in generale i clienti professionali pubblici individuati dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

La sottocategoria dei Clienti professionali su richiesta, che viene alimentata dalla richiesta esplicita della Clientela, è composta, secondo normativa, dai clienti, diversi da quelli elencati nella precedente lista dei professionali di diritto, ma che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Il possesso dei requisiti di professionalità presuppone il soddisfacimento di almeno due dei seguenti criteri:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio in strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

L'iter per l'assegnazione alla categoria del Cliente professionale, con conseguente rinuncia alle protezioni previste per la categoria al dettaglio, presuppone una procedura ben definita, esplicitata al successivo punto 5.1.

### 2) Controparti qualificate

Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di:

- ricezione e trasmissione degli ordini,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione in conto proprio;
- i c.d. “servizi accessori” correlati ai precedenti.

Ne consegue che per i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei clienti professionali.

Rientrano nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell’art. 2 del sopracitato decreto legislativo di attuazione, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all’art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d’Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all’Unione Europea.

La controparte qualificata, per poter essere classificata e trattata come tale, deve dare esplicita conferma di accettazione.

### **3) Clienti al dettaglio**

I clienti al dettaglio, che godono del livello massimo di tutela, sono una categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai clienti professionali e controparti qualificate.

In via generale la normativa di riferimento prevede la possibilità, su richiesta del Cliente, di variare la classificazione assegnata secondo i criteri definiti al successivo punto 5.

## **3. GESTIONE DELLA CLIENTELA ESISTENTE AL 1 NOVEMBRE 2007**

Il Banco ha provveduto a riclassificare la Clientela al 1 novembre 2007 in modo analitico, secondo quanto previsto al precedente punto 2 “classificazione della Clientela” ed in conformità alla normativa.

Coerentemente con quanto definito dalla normativa di riferimento, le modalità di assegnazione alle specifiche categorie, l’identità e la specifica classificazione attribuita a ciascun Cliente sono conservate e registrate dal Banco.

## **4. OBBLIGHI INFORMATIVI**

Con riferimento ai clienti esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il Banco ha provveduto a comunicare via lettera agli stessi la categoria di appartenenza, l’eventuale diritto di chiedere una diversa classificazione e le eventuali variazioni di “protezione” che deriverebbero da tale scelta.

La comunicazione relativa alla classificazione dei clienti esistenti è stata effettuata, in conformità alle disposizioni Consob, ai clienti con classificazione diversa da quella attribuita dalla previgente normativa.

Per i nuovi clienti tali informazioni sono fornite prima della formalizzazione del contratto.

## **5. MODIFICA DELLO STATUS DI APPARTENENZA**

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l’originaria classificazione assegnata alla Clientela, può essere modificata, sia su iniziativa del Banco, sia su richiesta del Cliente. La variazione della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di un’operazione, o ancora interessare la classificazione in toto.

L’accoglimento delle richieste di modifica è rimessa alla valutazione discrezionale del Banco, che può accogliere o meno la richiesta.

### **5.1. Modifica dello status di appartenenza su richiesta del Cliente**

#### **5.1.1. Da Cliente al dettaglio a Cliente professionale**

Il Banco si riserva la possibilità di modificare lo status da Cliente al dettaglio in professionale a fronte di esplicita richiesta del Cliente, solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del Cliente, valuti, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura adottata deve rispettare il seguente iter:

- ricezione della comunicazione del Cliente che chiede, per iscritto, di essere trattato come Cliente professionale a titolo generale ovvero, rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento/strumento finanziario;
- informativa, una volta ricevuta la richiesta, del Banco al Cliente che la nuova classificazione come Cliente professionale implica la perdita di alcune protezioni/indennizzi;

- dichiarazione scritta del Cliente di essere stato informato dal Banco delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- valutazione da parte del Banco della richiesta del Cliente in relazione all'esperienza e alla conoscenza del Cliente stesso facendo ricorso al test di competenza di seguito esplicitato;
- determinazione da parte del Banco se accettare o meno la richiesta del Cliente.

La richiesta di passaggio alla classe di Cliente professionale viene accettata dal Banco nel caso il Cliente richiedente soddisfi almeno due dei tre seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio del Cliente, in strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

#### **5.1.2. Da Cliente professionale a Controparte qualificata**

Il passaggio su richiesta del Cliente dallo status di Cliente professionale a controparte qualificata è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

#### **5.1.3. Da Controparte qualificata a Cliente professionale**

Il Banco si riserva il diritto di accogliere eventuali richieste di passaggio di clienti classificati come controparti qualificate allo status di Cliente professionale. Nel caso tale richiesta venga accettata, il Banco provvederà ad aggiornare il contratto con il Cliente indicando la diversa classificazione.

#### **5.1.4. Da Cliente professionale a Cliente al dettaglio**

Il Banco si riserva di concedere o meno un livello più elevato di protezione a fronte della richiesta scritta da parte di clienti professionali di diritto di non essere trattati come tali.

### **5.2. Modifica dello status di appartenenza su iniziativa del Banco**

#### **5.2.1. Da Cliente professionale a Cliente al dettaglio**

Nel caso il Banco non riscontri, in un Cliente precedentemente classificato come professionale, i requisiti di appartenenza a tale classe, è tenuto a modificare lo status del Cliente stesso ed a fornire opportuna informativa della nuova classificazione attribuita.

#### **5.2.2. Da Cliente al dettaglio a Cliente professionale**

Il Banco si riserva la possibilità di modificare lo status da Cliente al dettaglio in professionale solo a fronte della maturazione dei requisiti normativi per essere classificato quale professionale di diritto, fornendo opportuna informativa.

## **6. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le annotazioni nell'ambito della classificazione della Clientela di cui il Banco, coerentemente con la normativa di riferimento, mantiene registrazione, sono:

- l'identità del Cliente;
- le informazioni sufficienti per supportare la classificazione come Cliente al dettaglio, Cliente professionale o Controparte Qualificata;
- le informazioni relative all'eventuale riclassificazione del Cliente.

Le registrazioni relative alla classificazione vengono conservate nei termini previsti dalla legge e comunque per tutta la durata della relazione con il Cliente.

## **7. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

Al fine di garantire un'efficace gestione della classificazione della clientela, il Banco sottoporrà a verifica l'intero contenuto della presente "Policy" ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività.

Il Banco comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione della classificazione della clientela adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito web [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).